

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL GAUDIO, TORRE, MONTICONE, BIELLI, MAZZUCA, MAZZETTO, ROTUNDO, MORONI, SCERMINO, PARISI, RUFFINO, COCCI, DE MURTAS, GUERZONI, SARACENI, LUMIA, BAMPO, LA CERRA, SCHETTINO, GORI, PULCINI, TURRONI, SORIERO, BELLEI TRENTI, BOFFARDI, LOPEDOTE GADALETA, TANZARELLA, GIACCO, MUSSI, MANGANELLI, CORNACCHIONE MILELLA, CHIAVACCI, PARLATO, MELANDRI, DI STASI, GAMBALE, SCIACCA, LUCÀ, REALE, LOMBARDO, CARLI, CANESI, GIULIETTI, MASELLI, VALPIANA

Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di divieto di messaggi subliminali

Presentata il 7 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo esiste la possibilità di diffondere messaggi subliminali; loro caratteristica è quella di non essere percepiti dai sensi, in particolare dall'udito e dalla vista, ma di riuscire ad insinuarsi nel nostro inconscio.

In alcuni Stati, tra cui l'Italia, è previsto il divieto di trasmetterli per radio e per televisione; e stata infatti individuata la pericolosità di simili forme di espressione, che possono indurre a sensazioni di benessere o di malessere ed a determinati tipi di comportamento. Vi è il pericolo che il subliminale venga introdotto in strumenti

diversi rispetto a quelli già regolati, con conseguente assenza di divieti.

L'aspetto più preoccupante è quello dei videogiochi, utilizzati in particolare dai ragazzi ed anche dai bambini. E già preoccupante la diffusione di *videogame* che incoraggiano alla violenza, come quello indicato dalla rivista italiana *Game Power*: « La guerra in TV non ti basta più? Sbatti la Bosnia nella *play station!* »; così l'innocente fanciullo può mettere una bomba in un mercato, fulminare uno scolaro prendendo la mira come un cecchino, bombardare Sarajevo con un mortaio. Ora c'è di

più; la *Time Warner* sta per mettere in commercio *Endorfun*, con messaggi subliminali vocali in grado di procurare sensazioni di falso benessere, con possibilità di dipendenza: « Mi aspetto piacere e soddisfazioni »; « È giusto per me avere tutto quello che voglio ». Ci sono un centinaio di messaggi con lo scopo di moltiplicare le vendite, che nel settore hanno registrato nel 1994 una perdita del 25 per cento.

La Leader Distribuzione di Varese, che cura gli interessi di *Time Warner* in Italia, non esclude la prossima diffusione del

gioco nel nostro Paese: « Anche se può avere qualità simili a quelle delle droghe, almeno è legale ».

Si impone allora la necessità di intervenire in materia, ponendo un divieto assoluto di diffusione dei messaggi subliminali, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento. Bisogna tutelare la salute fisica e psichica dei nostri ragazzi, ma anche di tutti noi, e nel caso in parola l'agente aggressore è il più subdolo possibile e può creare distorsioni nel naturale processo di formazione dei desideri, delle opinioni, delle decisioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, in particolare a mezzo della radio, della televisione, dei videogiochi, ed in ogni altro possibile tipo di manifestazione ».

ART. 2.

1. All'articolo 31, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di violazione dell'articolo 15, comma 9, accertata con idonei strumenti tecnici, il Garante irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nelle ipotesi più gravi, la sospensione della efficacia della concessione o dell'autorizzazione fino a dieci giorni. Il Garante ordina altresì l'immediata cessazione del comportamento anti-giuridico e, qualora questo venga reiterato, chiede al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione o dell'autorizzazione. Qualora i messaggi cifrati o subliminali siano contenuti in videogiochi, il Garante, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al presente comma, dispone il sequestro e la distruzione degli oggetti incriminati e propone all'autorità competente la revoca della autorizzazione alla produzione ed alla vendita nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili. Se la estrinsecazione di messaggi subliminali avviene in modi e forme non previsti dalla presente legge, il Garante adotta le determinazioni ed i provvedimenti necessari in conformità a quanto previsto dal presente comma ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDI.12-3545
Lire 500